

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE**

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.2280 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, vertente tra

CLIENTE

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di mutuo.

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 febbraio 2020 i procuratori delle parti formulavano le rispettive conclusioni come da verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato CLIENTE conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, BANCA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", e - premesso di avere sottoscritto, in data 4 novembre 2008, con BANCA, il contratto di "*mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della pensione mensile*" - lamentava l'applicazione di interessi usurari al contratto stesso.

In ragione di tanto, l'attore sosteneva la gratuità del mutuo, e chiedeva la condanna della controparte alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre accessori.

Si è costituita in giudizio BANCA, in persona del Direttore Generale, la quale eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164, comma 4, cpc; quanto al merito, la società contestava puntualmente l'assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto.

La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Il Tribunale è chiamato, in primo luogo, ad esaminare la sollevata eccezione preliminare, la quale appare priva di pregio; infatti, l'attore ha compiutamente esposto le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, tant'è che la convenuta ha potuto compiutamente e diffusamente articolare le proprie difese.

Quanto al merito ed alla ritenuta usurarietà del finanziamento, il CLIENTE muove dall'errato presupposto per cui il parametro di riferimento ai fini della verifica del rispetto della soglia

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 1085 del 15 ottobre 2020

usura sarebbe il TAEG anziché il TEG (che, a differenza del primo, non comprende alcune voci).

L'ISC o TAEG, infatti, non è un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. Esso non comporta costi ulteriori per il cliente, svolgendo unicamente una funzione informativa, consistente nel consentire al cliente medesimo di rappresentarsi in modo aderente alla realtà il costo totale dell'operazione di credito.

Di contro, il TEG fornisce elementi che consentono di accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino carattere usurario.

La normativa sull'usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all'art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEG), non il TAEG/ISC.

Ciò posto, nel caso di specie il TAEG del finanziamento al lordo dei premi assicurativi era pari al 27,73% mentre al netto degli stessi era del 10,65% (si veda il documento di sintesi contenente le clausole economiche del contratto).

Il tasso soglia relativo ai contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio nel periodo di riferimento era pari al 15,23% (come attestato anche dal nominato CTU), superiore al TEG "netto" contrattualmente indicato.

La determinazione di un tasso superiore, pari al 27,23% (e riferito espressamente al TAEG) si basa su una metodologia di calcolo che non può essere condivisa in quanto presuppone l'inclusione di costi (quali i premi assicurativi) che, al contrario, non possono essere considerati ai fini che qui interessano.

Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell'art. 54 del DPR 180/50, "le operazioni di finanziamento con cessioni di quote dello stipendio devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito".

Quella sottoscritta dall'attore è, dunque, una copertura assicurativa obbligatoria per legge.

Ora, premesso che, come sopra evidenziato, il contratto in esame è stato stipulato in data 4 novembre 2008, deve rilevarsi che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura applicabili ratione temporis (aggiornamento febbraio 2006), prevedevano l'inclusione, ai fini del calcolo, delle "spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito", nonché l'esclusione delle "spese per assicurazioni e garanzie (...) quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge".

In particolare, in dette iscrizioni era previsto che "nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza" e che "le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge".

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 1085 del 15 ottobre 2020

Ed allora, poiché nella specie le polizze assicurative sono obbligatorie per legge, il relativo importo non può essere considerato ai fini della verifica dell'usurarietà del finanziamento.

Detta esclusione è, peraltro, confermata dalle successive istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto del 2009 laddove si legge, al paragrafo D1 rubricato "Periodo transitorio 1° luglio - 31 dicembre 2009", che "fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n.108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n.74 del 29 marzo 2006 e n.102 del 4 maggio 2006" e che nel periodo transitorio restano pertanto esclusi dal calcolo del TEG per la verifica del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi della L. n.108/96 "gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell'intermediario)".

Ciò posto, priva di pregio deve ritenersi la doglianza del CLIENTE circa l'omessa stipulazione della polizza assicurativa.

Infatti, detta nuova circostanza è stata per la prima volta (tardivamente e, dunque, inammissibilmente) prospettata nella seconda memoria di cui all'art. 183, comma 6, cpc, mentre nell'atto di citazione, a sostegno della dedotta usurarietà del contratto, l'attore ha fatto riferimento al TAEG comprensivo del premio di assicurazione senza lamentare l'omessa stipula della polizza ma presupponendo, al contrario, la sua regolare e valida esistenza.

In definitiva, il costo sopportato dall'istante per la copertura assicurativa non va fatto rientrare nel calcolo del TEG e, dunque, non deve essere considerato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

Pertanto, essendo gli istituti di credito obbligati a seguire le istruzioni della Banca d'Italia, correttamente la parte mutuante, nel calcolare il tasso soglia, si è attenuta alle stesse.

Quanto alla rilevanza delle "istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" pubblicate dalla Banca d'Italia, il Tribunale aderisce all'orientamento della maggioritaria giurisprudenza di merito che ritiene che, pur non essendo le stesse comprese nell'elenco delle fonti di cui all'art. 1 delle preleggi, non appare corretto qualificarle nella materia in questione come mere circolari.

Sul punto si ritiene di condividere le argomentazioni che hanno riconosciuto alle richiamate istruzioni la natura di norma tecniche autorizzate (cfr. Tribunale Milano, n.7234 del 3 giugno 2014, Tribunale Monza, 20 luglio 2016 e Tribunale Milano, 12 ottobre 2017).

Il criterio di calcolo in esse indicato, infatti, appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione per il raffronto dati omogenei.

Di contro, non appare ammissibile un confronto tra il tasso soglia stabilito periodicamente dalla Banca d'Italia mediante rilevazione dei dati sopra indicati ed un tasso di interesse determinato con l'aggiunta di un dato ivi non contemplato, visto che, in tal modo, verrebbero a compararsi due grandezze non omogenee, con conseguente incongruenza sotto un profilo logico e matematico, prima ancora che giuridico (si veda, tra le tante e da ultimo, Tribunale Monza, 18 giugno 2019).

Il Tribunale non ignora che la Suprema Corte, con alcune recenti pronunce (cfr. Cass. n.8806/17, n.5160/18 e n.22458/18), sembra essersi espressa in senso difforme a quanto sopra sostenuto.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, n. 1085 del 15 ottobre 2020

Tuttavia, le considerazioni espresse nelle citate pronunce (la prima delle quali, peraltro, resa nell'ambito di un giudizio riguardante non già costi assicurativi obbligatori per legge, bensì costi meramente facoltativi) contravvengono all'esigenza di confronto tra dati omogenei, più volte sottolineata dalla giurisprudenza e da ultimo recepita anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, sia pure con riferimento specifico, quanto ai rapporti di conto corrente e sempre in materia di usura, alla rilevazione separata della commissione di massimo scoperto anteriormente al 2009 (cfr. Cass., Sez. Un., n.16303/18).

In definitiva, sulla base delle esposte argomentazioni, deve escludersi l'usurarietà dei tassi applicati, con conseguente, integrale rigetto della domanda.

Le spese di lite, comprese quelle di cui alla disposta CTU, vengono integralmente compensate tra le parti, anche ex Corte Cost. n.77/18, attesa la particolarità delle questioni trattate e la sussistenza di oscillazioni giurisprudenziali sul punto.

La presente sentenza viene depositata in data odierna in considerazione della sospensione dei termini nei procedimenti civili disposta dall'art. 83 D.L. n. 18/2020 e prorogata fino al giorno 11 maggio 2020 dall'art. 36 D.L. n.23/2020.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CLIENTE nei confronti di BANCA, in persona del Direttore Generale, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese quelle di cui alla disposta CTU.

La presente sentenza viene depositata in data odierna in considerazione della sospensione dei termini nei procedimenti civili disposta dall'art. 83 D.L. n. 18/2020 e prorogata fino al giorno 11 maggio 2020 dall'art. 36 D.L. n.23/2020.

Così deciso in Pescara, il 7 agosto 2020

IL GIUDICE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*